



COMUNE DI PRESEGLIE

Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10403

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 27 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, DECRETO LEGISLATIVO 19/08/2016 N. 175: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE, INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE E DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **venticinque** del mese di **Settembre** alle ore **20:38**, nella **Sala delle Adunanze in Municipio**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	GABURRI STEFANO	SI	7	TONONI GRETA	SI
2	TONONI CLAUDIO	SI	8	MARCHI MATTEO	SI
3	ARISTO PIETRO ANDUS	SI	9	GRANDI PAOLO	SI
4	MORA GIULIANO	SI	10	SALVETTI MARIA ROSA	SI
5	CERQUI ALBERTO	SI	11	LIGASACCHI ELISA	SI
6	ALBERTI DIEGO	SI			

PRESENTI: 7

ASSENTI: 4

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Paolo Bertazzoli** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Stefano Gaburri - Il Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, DECRETO LEGISLATIVO 19/08/2016 N. 175: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE, INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE E DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

Il SINDACO illustra l'argomento;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal Decreto Legislativo 19/08/2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 07/08/2015, n. 124, che costituisce il TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (TUSP), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16/06/2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto TUSP (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 TUSP, entro il 30/09/2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/09/2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, TUSP;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, TUSP;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, TUSP:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, Decreto Legislativo 19/08/2016, n. 175, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, Decreto-Legge 13/08/2011, n. 138 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Preseglie e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, Decreto Legislativo 19/08/2016, n. 175, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma

3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, Decreto Legislativo 19/08/2016, n. 175, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21/07/2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, Decreto Legislativo 19/08/2016, n. 175;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che...” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l’art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”;*

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall’altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall’art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quote”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”;*

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, comma 1, TUSP;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella *Relazione Tecnica* allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21/07/2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'*Allegato A* alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, TUSP, occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

- Caseificio Sociale Valsabbino - Società Agricola Cooperativa, società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, Codice Civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Codice Civile;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella *Relazione Tecnica* allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RITENUTO congruo procedere in base ai seguenti criteri all'alienazione delle partecipazioni detenute:

- Caseificio Sociale Valsabbino - Società Agricola Cooperativa: *n. 5 quote con modalità di alienazione da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione e secondo quanto previsto dallo statuto*; per le seguenti motivazioni: *società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente*;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23/12/2014, n. 190, con propria deliberazione n. 2 del 30/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, TUSP;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3), Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 7 (unanimità), contrari nessuno ed astenuti nessuno;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Preseglie alla data del 23/09/2016, accertandole come da *Allegato A* alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni: Caseificio Sociale Valsabbino - Società Agricola Cooperativa: *n. 5 quote con modalità di alienazione da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione e secondo quanto previsto dallo statuto*, per le seguenti motivazioni: *società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente*.
3. Di incaricare i competenti Responsabili di Servizio di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.
4. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta Comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
5. Di autorizzare il Sindaco alla negoziazione diretta con il singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c. 2, T.U.S.P., per la cessione della partecipazione nel Caseificio Sociale Valsabbino - Società Agricola Cooperativa, in conformità ai criteri sopra indicati.
6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Preseglie.
7. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, Decreto-Legge 24/06/2014, n. 90 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del decreto correttivo.

8. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3, TUSP e dall'art. 21 del decreto correttivo.

Successivamente:

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del "*TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI*" approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 26;

CON VOTI favorevoli n. 7 (unanimità), contrari nessuno ed astenuti nessuno;

DELIBERA

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

= O O O =

La seduta è tolta alle ore 20:40

Allegato A) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25/09/2017

COMUNE DI PRESEGLIE

PROVINCIA DI BRESCIA

**REVISIONE STRAORDINARIA
DELLE PARTECIPAZIONI
AI SENSI DELL'ART. 24
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016**

RELAZIONE TECNICA



COMUNE DI PRESEGLIE

Via Roma 56
Provincia di Brescia

Verbale del Revisore dei Conti n. 11/2017

PARERE SULLA BOZZA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE, INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE

Il sottoscritto dott. Germano Tommasini in qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Preseglie

PRESO IN CARICO ED ESAMINATO

in data 15.09.2017 la bozza di delibera del Consiglio Comunale di

- Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 175/2016 – ricognizione partecipazioni possedute, individuazione partecipazione da alienare e determinazione per alienazione

VISTO

- a) L'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, circa le fattispecie delle società di cui gli Enti Locali possono detenere partecipazioni,
- b) In particolare il comma 4 che cita:

"Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società'.*
2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

...."



COMUNE DI PRESEGLIE

*Via Roma 56
Provincia di Brescia*

c) i documenti allegati alla delibera,

VISTA

la natura delle società partecipate dall'Ente,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE allo schema di delibera del Consiglio Comunale di "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 175/2016 – ricognizione partecipazioni possedute, individuazione partecipazione da alienare e determinazione per alienazione.

Roncoferraro, 15.09.2017

Il Revisore dei Conti

dott. Germano Tommasini

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Stefano Gaburri

Il Segretario Comunale
F.to Paolo Bertazzoli

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il **03/10/2017** ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale *www.comune.preseglie.bs.it* in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Paolo Bertazzoli

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).
